



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<i>Progetto</i>	[1713] Progetto di completamento di Fiumicino Sud - Aeroporto Leonardo Da Vinci (RM). DM 236 del 8/08/2013, così come modificato dal D.M. n. 304 del 11/12/2014
<i>Procedimento</i>	Verifica di ottemperanza condizioni ambientali A) nn. 3a, 3c, 3d, 3e, 3f, 4, 5, 6, 8, 14 (fase in corso d'opera), 19, 20, relativamente all'intervento "Sistema aerostazioni lato Est - Lotto 1, Secondo e Terzo Stralcio: Strutture, Involucro, Finiture ed Impianti - Area di Imbarco A; Avancorpo del Terminal 1"
<i>ID Fascicolo</i>	3667
<i>Proponente</i>	ENAC
<i>Elenco allegati</i>	Parere CTVIA n. 2630 del 2/02/2018

✓ Resp. Sez.: Pieri C.
Ufficio: DVA-D2-OCP
Data: 13/02/2018

✓ Resp. Div.: Venditti A.
Ufficio: DVA-D2
Data: 13/02/2018

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTO, in particolare, il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104, recante “*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*”, entrato in vigore il 21 luglio 2017, che apporta modifiche al D.Lgs. 152/2006 in materia di Valutazione di Impatto Ambientale;

CONSIDERATO che il disposto di cui all’art. 17 del D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104, che modifica l’art. 28 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, inerente alle attività di monitoraggio delle condizioni ambientali indicate nei provvedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale, trova applicazione anche per i provvedimenti adottati secondo la normativa previgente, in ragione di quanto previsto dall’art. 23, comma 3, del medesimo Decreto;

CONSIDERATO che, in ragione della sopravvenuta modifica normativa ad opera del D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104, la locuzione “condizioni ambientali” ha sostituito il termine “prescrizioni”;

VISTO l’art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90, e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella Legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, “*Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo*”;

VISTO il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, “*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*”, entrato in vigore il 22 agosto 2017, che ha abrogato il DM 161/2012;

VISTO in particolare l’art. 27 del sopracitato D.P.R. 120/2017, che prevede che “*I progetti per i quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento è in corso una procedura ai sensi della normativa previgente restano disciplinati dalle relative disposizioni. Per tali progetti è fatta comunque salva la facoltà di presentare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il piano di utilizzo di cui all’articolo 9 o la dichiarazione di cui all’articolo 21 ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente regolamento*” e che “*le disposizioni contenute nell’articolo 24, si applicano, su richiesta del proponente, anche alle procedure di VIA già avviate purché non sia già stato emanato il provvedimento finale*”;

VISTO il Decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 236 del 8 agosto 2013, dall’esito positivo con prescrizioni, relativo al “*Progetto di completamento di Fiumicino Sud - Aeroporto Leonardo Da Vinci*”, presentato da ENAC;

VISTO il D.M. n. 304 del 11 dicembre 2014, che ha parzialmente modificato il quadro prescrittivo del D.M. n. 236 del 8 agosto 2013;

VISTE in particolare le condizioni ambientali di cui alla lettera A) nn. 3, 4, 5, 6, 8, 14, 19 e 20 del citato D.M. n. 236 del 8 agosto 2013, alla cui verifica di ottemperanza provvederà il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTA la nota n. 74892 del 20 luglio 2017, acquisita al prot. 17718/DVA 26 luglio 2017, con cui ENAC ha presentato istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali nn. 3a, 3c, 3d, 3e, 3f, 4, 5, 6, 8, 14 (per la fase di corso d'opera), 19 e 20 del D.M. n. 236 del 8 agosto 2013, relativamente all'intervento "Sistema aerostazioni lato Est - Lotto 1, Secondo e Terzo Stralcio: Strutture, Involucro, Finiture ed Impianti - Area di Imbarco A; Avancorpo del Terminal 1";

CONSIDERATO che detto "Progetto di completamento di Fiumicino Sud" è costituito da più interventi, i quali sono caratterizzati da diverse tempistiche di attuazione e conseguentemente da un diverso dettaglio raggiunto dalla progettazione esecutiva;

PRESO ATTO che il procedimento di verifica di ottemperanza oggetto del presente provvedimento concerne l'intervento relativo a "Stralcio secondo, prima fase attuativa - Sistema aerostazioni lato Est - Area di imbarco A e Avancorpo T1" (progetto 19);

VISTA la documentazione fornita dal Proponente a corredo dell'istanza;

VISTA la nota prot. 18294/DVA del 2 agosto 2017 con cui è stato dato avvio all'istruttoria tecnica presso la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS;

CONSIDERATO che alla data della presentazione dell'istanza oggetto del presente provvedimento, non era ancora in entrato in vigore il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120;

VISTA la nota n. 97913 del 28 settembre 2017, con cui ENAC ha richiesto di aderire alle disposizioni contenute al Titolo IV, art.24 del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, trasmettendo contestualmente integrazioni di adeguamento della documentazione già trasmessa alla citata normativa;

ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, n. 2630 del 2 febbraio 2018, prot. n. 2914/DVA del 7 febbraio 2018, costituito da n. 29 pagine, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante,

DETERMINA

con riferimento al Decreto di compatibilità ambientale n. 236 del 8 agosto 2013, relativo al "Progetto di completamento di Fiumicino Sud - Aeroporto Leonardo Da Vinci", intervento "Sistema aerostazioni lato Est - Lotto 1, Secondo e Terzo Stralcio: Strutture, Involucro, Finiture ed Impianti - Area di Imbarco A; Avancorpo del Terminal 1":

- **prescrizione 3c:** ottemperata limitatamente ai materiali non gestiti ai sensi dell'art. 24 del DPR 120/17
- **prescrizione 3d:** ottemperata limitatamente ai materiali non gestiti ai sensi dell'art. 24 del DPR 120/17
- **prescrizione 3a, 3e, 3f:** ottemperate con le seguenti condizioni:
 - si ritiene necessario che il proponente implementi il sistema di archiviazione dei dati di monitoraggio con una sezione dedicata alla fase di costruzione per tutti gli interventi relativi al progetto di completamento dell'aeroporto di Fiumicino Sud e che in essa, intervento per intervento, siano riportati gli elementi conoscitivi

- relativi alle attività svolte che hanno ripercussioni sulla tutela ambientale e i riscontri alle indicazioni dettate dalle verifiche di ottemperanza;
- il sistema di archiviazione dati della fase di costruzione dovrà riguardare anche i siti di approvvigionamento e pertanto dovrà contenere la denominazione dei siti di cava e i relativi quantitativi realmente movimentati; analogamente dovrà essere indicato il sito di discarica in cui saranno eventualmente smaltite le terre scavate che risultano residuali delle lavorazioni e i relativi quantitativi;
 - qualora in sede di attuazione venissero assunte ottimizzazioni alle attività previste dal progetto esecutivo il proponente dovrà comunicare dette modifiche mediante l'implementazione del sistema di archiviazione dei dati di costruzione, dando conto dell'ottimizzazione ambientale conseguita;
- prescrizione 4: ottemperata;
 - prescrizione 5: ottemperata;
 - prescrizione 6: ottemperata;
 - prescrizione 8: ottemperata;
 - prescrizione 14: ottemperata limitatamente alla predisposizione del piano di monitoraggio;
 - prescrizione 19: ottemperata;
 - prescrizione 20: ottemperata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, e al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla notifica dell'atto.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)